



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata imprese

Il Tribunale Civile di Roma costituito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice
3) Dott. ssa Cristina Pigozzo Giudice relatore
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] dell'2022 promossa da

[REDACTED]

elettivamente domiciliati in Palermo Via Libertà n.58
tutti rappresentati e difesi dall'Avv Emanuele Pisciotta (CF PSCMNL81L11G273P)
giusta procura in atti

PARTE OPPONENTE

nei confronti di

FALLIMENTO [REDACTED] SPA [REDACTED]
in persona della curatrice pro tempore Avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliata in Roma in Via [REDACTED] rappresentata e
difesa dall'avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED] giusta procura
allegata in atti elettivamente domiciliata in VIA [REDACTED] N. [REDACTED] ROMA
rappresentata e difesa da [REDACTED] e da
[REDACTED] giusta procura in atti

PARTE OPPOSTA

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 08.05.2023.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

██████████, ██████████ e ██████████ proponevano opposizione avverso il D.I. n. ██████████/2022 del 11.03.2022 emesso dal Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, ad istanza del Fallimento ██████████ S.p.A. n. ██████████/2018, notificato alle signore ██████████, ██████████ e ██████████ (in data 20.05.2022 e 23.05.2022) con il quale si intimava il pagamento, a favore del curatore del Fallimento, alla signora ██████████ della somma di Euro ██████████; alla signora ██████████ di Euro ██████████ e alla signora ██████████ di Euro ██████████.

Il Fallimento sosteneva la propria pretesa deducendo che l'assemblea dei soci della ██████████ Spa in bonis deliberava un aumento di capitale da Euro 100.000,00 ad Euro 500.000,00. In quell'occasione, la signora ██████████ avrebbe sottoscritto ██████████ azioni per Euro ██████████, la signora ██████████ ██████████ azioni per ██████████ e la signora ██████████ azioni per ██████████, senza poi effettuare alcun versamento.

Successivamente, in data 15.04.2016, con atto a rogito Notaio ██████████ la signora ██████████ e la signora ██████████ cedevano al signor ██████████ l'intera loro partecipazione alla ██████████ Spa in bonis; mentre la signora ██████████ cedeva al sig. ██████████ le proprie azioni della ██████████ in bonis ivi incluse quelle oggetto dell'aumento predetto.

Il Fallimento, pertanto, aveva proposto ricorso monitorio nei confronti delle signore ██████████ per ██████████; ██████████ per ██████████ e ██████████ per Euro ██████████ pari alla porzione di capitale sociale asseritamente sottoscritto e non versato in occasione dell'aumento di capitale del 04.12.2015.

Quali motivi di opposizione deduceva:

- 1) Nullità del Decreto ingiuntivo per carenza di giurisdizione e/o competenza del Tribunale di Roma e comunque del Giudice Ordinario a fronte della clausola compromissoria che devolve ogni controversia fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi ad un arbitro scelto dal Presidente del Tribunale. In particolare, la controversia in ordine all'esecuzione dei conferimenti è da considerare relativa ai diritti inerenti al rapporto sociale, essendo la questione del conferimento legata alla partecipazione; tali diritti sono disponibili, siccome attengono al

credito della società ed al debito (individuale) del socio e quindi validamente compromettibili.

2) Improcedibilità, inammissibilità e decadenza della pretesa del Fallimento con conseguente nullità e comunque illegittimità del Decreto Ingiuntivo, in quanto la cessione della partecipazione era intervenuta con atto notarile avente data certa il [REDACTED] e la responsabilità del cedente per le azioni non liberate persiste per tre anni; benché il dies a quo sia l'annotazione nel libro soci, il Fallimento aveva prodotto solo una copia parziale del libro soci, aggiornata al 2015 e comunque l'annotazione nel libro soci sarebbe necessaria per la sola legittimazione dei diritti sociali e non per il decorso del termine che dovrebbe intendersi decorso dalla data della cessione notarile; comunque il pagamento non può essere domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore sia rimasta infruttuosa.

3) Intervenuta prescrizione ex art 2949 c.c del diritto azionato in via monitoria con conseguente nullità, annullabilità del Decreto Ingiuntivo. Invero, il termine per l'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e sottoscritto dai soci nell'ambito dell'assemblea straordinaria della [REDACTED] S.p.a. era fissato in seno alla delibera di aumento del capitale alla data del [REDACTED] 2016 e da quella data, pertanto, la società avrebbe potuto esercitare il proprio diritto nei

confronti dei soci morosi. Diritto che tuttavia non esercitava se non in data 3.06.2021 con il ricorso monitorio e quindi ben oltre il termine prescrizione quinquennale previsto dalla norma.

Concludeva chiedendo di voler: "dichiarare nulla, annullare o comunque revocare l'ingiunzione di pagamento qui opposta emessa dal Giudice delegato al fallimento [REDACTED] Tribunale di Roma, in data 11 marzo 2022; rigettare tutte le domande di controparte, Adottare ogni ulteriore provvedimento coerente e consequenziale. Con vittoria di spese e competenze".

Si costituiva il Fallimento di [REDACTED] S.p.a. che in via preliminare, rilevava la carenza di giurisdizione del Tribunale di Roma e comunque del giudice ordinario, in ragione della clausola compromissoria prevista ex art 34 dello Statuto di [REDACTED]

aderendo all'eccezione di controparte al fine di sottomettere la causa ad arbitri, con la richiesta di compensazione delle spese di lite

All'udienza di prima comparizione, la causa veniva assunta in decisione senza termini. Deve essere dichiarato nullo e revocato il decreto ingiuntivo opposto per carenza di competenza di questo giudice in presenza di una valida clausola compromissoria.

L'art 34 dello Statuto recita “ qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o soci e la società , l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in dipendenze dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferibile al giudizio di un arbitro che giudice ritualmente e secondo diritto. 2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale”.

Come noto, l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte) ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la sua contestuale revoca (cfr Cass, 28 luglio 1999, n.8166).

La sintesi raggiunta dalla giurisprudenza in commento è chiara ed inequivocabile: il decreto ingiuntivo opposto è nullo e quindi deve essere revocato se il debitore ingiunto, che ha incardinato la relativa opposizione, solleva tempestivamente l'eccezione di compromissoria.

Difatti, la clausola compromissoria conserva comunque la sua efficacia pur in caso di Fallimento, non essendo consentito al curatore recedere da singole clausole del contratto di cui chiede l'adempimento (Sez U, n. 10800 del 26.05.2015 , Rv 635360 – 01; Sez 1, n.11216 del 14.10.1992 , Rv 478923-01).

Appare pacifico, dunque, che la volontà delle parti estrinsecata nello Statuto societario sia stata quella di deferire gli arbitri la funzione giurisdizionale anche in tema di azione volta ad ottenere il pagamento dei conferimenti

Rimangono assorbite le ulteriori questioni di merito.

In considerazione della circostanza che le odierne opposenti hanno ricevuto diffida stragiudiziale in merito al pagamento del credito e non hanno in alcun modo reso edotto il fallimento di volersi avvalere della clausola compromissoria che non è rilevabile d'ufficio, si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, stante anche l'immediata adesione all'eccezione di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, SEDICESIMA SEZIONE IMPRESE in composizione collegiale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) In accoglimento dell'eccezione preliminare di competenza per essere la causa deferita ad arbitrato rituale ai sensi dell'art 34 dello Statuto della società ██████████ spa , dichiara il difetto di competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, dichiara nullo e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. ██████022 ex art 150 LF del Tribunale di Roma del ██████2022.
- 2) Compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 06.06.2023.

Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo

Il Giudice
Cristina Pigozzo